

RIFLESSIONI SUGLI EFFETTI FISCALI DEI PASSAGGI GENERAZIONALI CON TEMATICHE INTERNAZIONALI

14 Ottobre 2022



a Deloitte business

Aspetti generali del passaggio generazionale

Gli obiettivi dell'imprenditore

PROTEZIONE

GOVERNANCE SOCIETARIA

PASSAGGIO GENERAZIONALE

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

Gli strumenti a disposizione

OPERAZIONI SOCIETARIE E STRUMENTI DI GOVERNANCE

HOLDING

PATTO DI FAMIGLIA

TRUST

POLIZZE ASSICURATIVE PER LA GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Quali strumenti utilizzare

LE SITUAZIONI
SONO COMPLESSE




SPESSO L'IMPRENDITORE
HA PIU' DI UN OBIETTIVO STRATEGICO




COSA UTILIZZARE



UNA COMBINAZIONE
TRA I VARI STRUMENTI
A DISPOSIZIONE




Le alternative: cedere l'attività a terzi o passarla ai figli



Su cosa agire: azienda o quote della società?

AZIENDA



CEDERE O CONFERIRE
COMPORTA SEMPRE ASPETTI
AMMINISTRATIVI COMPLESSI

QUOTE



LE OPERAZIONI
SONO MOLTO PIU' SEMPLICI
DAL PUNTO DI VISTA
GIURIDICO E AMMINISTRATIVO

Verso quale organizzazione bisogna muoversi?

STRUTTURA IDEALE



DIPENDE DA DIVERSE VARIABILI
ED E' MUTEVOLE NEL TEMPO


•ETA'
DELL'IMPRENDITORE
•FASE DEL BUSINESS

•ESIGENZE
DI PASSAGGIO
GENERAZIONALE


•VOLONTA'
DI DIVERSIFICAZIONE

•NECESSITA'
DI MANAGERIALIZZARE

Gli obiettivi



Il percorso da seguire



Cosa utilizzare

STRUMENTI A DISPOSIZIONE

ISTITUTI GIURIDICI
CHE IMPATTANO
SUGLI ASPETTI
EREDITARI:
**SUCCESSIONE,
DONAZIONE:
TRUST, PATTO DI
FAMIGLIA, ECC.**

ISTITUTI GIURIDICI
FUNZIONALI
ALLA STRUTTURA
IDEALE SOCIETARIA
DEL GRUPPO:
**COSTITUZIONE
HOLDING, FUSIONI,
SCISSIONI,
CONFERIMENTI, ECC.**

ISTITUTI GIURIDICI
PER
LA GOVERNANCE
E LA GESTIONE DELLE
SOCIETA':
**STATUTI, PATTI
PARASOCIALI ECC.**

Il peso fiscale delle scelte

IL FISCO E' NEUTRALE



LE PRINCIPALI OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE, A CERTE CONDIZIONI, NON FANNO EMERGERE MATERIA IMPONIBILE

ATTENZIONE ALL'ABUSO DEL DIRITTO



LE AUTORITA' FISCALI HANNO IL POTERE DI CONTESTARE VANTAGGI FISCALI INDEBITI

SALVAGUARDIA



IL CONTRIBUENTE HA SEMPRE IL DIRITTO DI SCEGLIERE LE IPOTESI CHE CONSENTONO UN LEGITTIMO RISPARMIO DI IMPOSTA

Le tematiche internazionali

LA FISCALITA' NEI PAESI
COINVOLTI



VALUTARE CON ATTENZIONE
L'IMPOSIZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE
DI SUCCESSIONE E DONAZIONE
TENENDO ANCHE CONTO DEL LIMITATO
NUMERO DI TRATTATI STIPULATI
DALL'ITALIA (SOLO 7 PAESI)

NECESSITA' DI CONSIDERARE LA
FISCALITA' A REGIME DELLE
STRUTTURE CREATE ANCHE PER
EVITARE PENALIZZAZIONI
PROSPETTICHE (AD ESEMPIO
RITENUTE NON RECUPERABILI SU
DIVIDENDI DISTRIBUITI OPPURE RISCHI
DI ESTEROVESTIZIONE PER LE
HOLDING)

GLI ASPETTI CIVILISTICI



GLI STRUMENTI UTILIZZATI
POTREBBERO AVERE EFFETTI
GIURIDICI NON OMOGENEI NEI NEI
DIVERSI PAESI COINVOLTI

Aspetti generali sulla territorialità dell'imposta di successione e donazione

TERRITORIALITA' IMPOSTA SUCCESSIONI

DONAZIONI 1/5

I CRITERI DI
TERRITORIALITA'
ARTICOLO 2 TUS



“1. L'IMPOSTA È DOVUTA IN RELAZIONE A TUTTI I BENI E DIRITTI TRASFERITI, ANCORCHÉ ESISTENTI ALL'ESTERO. 2. SE ALLA DATA DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE O A QUELLA DELLA DONAZIONE IL DEFUNTO O IL DONANTE NON ERA RESIDENTE NELLO STATO, L'IMPOSTA È DOVUTA LIMITATAMENTE AI BENI E AI DIRITTI IVI ESISTENTI”.

TERRITORIALITA' IMPOSTA SUCCESSIONI

DONAZIONI 2/5

DONANTE NON
RESIDENTE



SE IL DONANTE NON RISULTA
RESIDENTE IN ITALIA AL MOMENTO
DELLA DONAZIONE, RILEVANO, AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA,
SOLO I BENI E DIRITTI 'ESISTENTI'
SUL TERRITORIO NAZIONALE (C.D.
PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITÀ)

TERRITORIALITA' IMPOSTA SUCCESSIONI

DONAZIONI 3/5


OBBLIGO DI
REGISTRAZIONE



L'ARTICOLO 55 COMMA 1-bis DEL D.LGS. 346/90 PREVEDE CHE SONO SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE DI FISSO ANCHE GLI ATTI AVENTI AD OGGETTO DONAZIONI, DIRETTE O INDIRETTE, FORMATI ALL'ESTERO NEI CONFRONTI DI BENEFICIARI RESIDENTI NELLO STATO

TERRITORIALITA' IMPOSTA SUCCESSIONI DONAZIONI 4/5

INTERPELLO N. 310 DEL
24.7.19



L'ARTICOLO 55 COMMA 1-bis DEL D.LGS. 346/90 NON DEROGA AI CRITERI DI TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA SULLE DONAZIONI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2 DEL D.LGS. 346/90 MA VUOLE EVITARE CHE LA STIPULA DELL'ATTO DI DONAZIONE ALL'ESTERO PER PER BENI DIVERSI DA AZIENDE/IMMOBILI SITI IN ITALIA POSSA SFUGGIRE ALLA REGISTRAZIONE

PERTANTO NEL CASO DI DONANTE RESIDENTE ALL'ESTERO LA DONAZIONE RISULTA OGGETTO DI IMPOSIZIONE SOLO SE I BENI DONATI SONO ESISTENTI IN ITALIA

TERRITORIALITA' IMPOSTA SUCCESSIONI DONAZIONI 5/5


PER DONANTE E DE CUIUS NON
RESIDENTE
ARTICOLO 2 COMMA 3 DEL TUS

3. AGLI EFFETTI DEL COMMA 2 SI CONSIDERANO IN OGNI CASO ESISTENTI NELLO STATO:

- A) I BENI E I DIRITTI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI DELLO STATO E I DIRITTI REALI DI GODIMENTO AD ESSI RELATIVI;
- B) LE AZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ, NONCHÉ LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ENTI DIVERSI DALLE SOCIETÀ, CHE HANNO NEL TERRITORIO DELLO STATO LA SEDE LEGALE O LA SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE O L'OGGETTO PRINCIPALE;
- C) LE OBBLIGAZIONI E GLI ALTRI TITOLI IN SERIE O DI MASSA DIVERSI DALLE AZIONI, EMESSI DALLO STATO O DA SOCIETÀ ED ENTI DI CUI ALLA LETTERA B);
- D) I TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCI ESISTENTI NELLO STATO;
- E) I CREDITI, LE CAMBIALI, I VAGLIA CAMBIARI E GLI ASSEGNI DI OGNI SPECIE, SE IL DEBITORE, IL TRATTARIO O L'EMITTENTE È RESIDENTE NELLO STATO;
- F) I CREDITI GARANTITI SU BENI ESISTENTI NELLO STATO FINO A CONCORRENZA DEL VALORE DEI BENI MEDESIMI, INDIPENDENTEMENTE DALLA RESIDENZA DEL DEBITORE;
- G) I BENI VIAGGIANTI IN TERRITORIO ESTERO CON DESTINAZIONE NELLO STATO O VINCOLATI AL REGIME DOGANALE DELLA TEMPORANEA ESPORTAZIONE.


IMPOSTA DI DONAZIONE

SENTENZA
CASSAZIONE




N. 8175 DEL 2021

PRINCIPIO



SOMMA DI DENARO TRASFERITA IN
ITALIA DA DONANTE ESTERO NON E'
TASSATA IN ITALIA

CONSIDERAZIONE




SAREBBE TASSATA SOLO SE I BENI
DONATI RISULTASSERO ESISTENTI IN
ITALIA AL MOMENTO DELLA
DONAZIONE (ARTICOLO 2 DEL D.LGS.
346 DEL 1990).
IN COERENZA RISPOSTA AD
INTERPELLO 310 DEL 2019

Caso 1: la donazione di partecipazioni estere tra residenti,
cosa succede in Italia

IL TEMA DELLE PARTECIPAZIONI ESTERE


1/3

CASO



DONANTE/DE CUIUS (RESIDENTE)
POSSIEDE PARTECIPAZIONI ESTERE
CHE SONO TRASFERITE AI FIGLI
(RESIDENTI)


PROBLEMA



E' APPLICABILE LA NORMATIVA
AGEVOLATIVA DELL'ARTICOLO 3
COMMA 4 TER DEL D.LGS. 346/1990?

COSA DICE LA PRASSI 2/3

INTERPELLO DRE
LOMBARDIA N. 904-
86017 DEL 2.8.2011



LE DONAZIONI DI SOCIETA' ESTERE SONO ESENTI DAL TRIBUTATO SOLO IN PRESENZA DELLE STESSE CONDIZIONI DETTATE DAL D.LGS. 346/90 PER LE SOCIETA' RESIDENTI

QUINDI, OLTRE ALL'IMPEGNO DEL POSSESSO QUINQUENNALE, NELLE SOCIETA' DI PERSONE NON RESIDENTI L'ESENZIONE RICORRE A PRESCINDERE DALL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE TRASFERITA , VICEVERSA NEL CASO DI SOCIETA' DI CAPITALI E' NECESSARIO IL TRASFERIMENTO DEL CONTROLLO

COSA DICE LA GIURISPRUDENZA 3/3


CTP DI LODI N. 74 DEL
28.11.18



E' SEMPRE ESCLUSO DA TASSAZIONE IL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI ESTERE ANCHE IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA NORMA, PERCHE' QUESTA RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE LE SOCIETA' RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO STANTE IL RICHIAMO ALL'ARTICOLO 73 C. 1 LETT. A DEL TUIR

ATTENZIONE ALLA PRASSI SULLE HOLDING

INTERPELLO N. 552 DEL
2021




IN ASSENZA DI UNA "AZIENDA",
L'APPLICAZIONE
DELL'AGEVOLAZIONE DE QUA
VIOLEREBBE LA RATIO LEGIS.
QUINDI, ANCHE I TRASFERIMENTI DI
PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA POSSONO
FRUIRE DELL'ESENZIONE IN PAROLA,
POICHÉ CONSENTONO AL
BENEFICIARIO DI CONTINUARE A
DETENERE, SEPPUR
INDIRETTAMENTE, IL CONTROLLO
DELL'AZIENDA FAMILIARE.
VICEVERSA UNA HOLDING
UNIPERSONALE CHE POSSIEDE UNA
QUOTA DI MINORANZA DI UNA
SOCIETA' OPERATIVA NON PUO'
FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE.

Caso 2: la donazione di partecipazioni estere da non residente a residente, il costo fiscalmente riconosciuto

COSTO FISCALE E PARTECIPAZIONI ESTERE


1/3

UNA NUOVA
INTERPRETAZIONE



INTERPELLO N. 675 DEL 7 OTTOBRE
2021

IL CASO




EREDE RESIDENTE RICEVE
PARTECIPAZIONI ESTERE DA DE CUIUS
ESTERO. QUALE E' IL COSTO FISCALE
AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE?

COSTO FISCALE E PARTECIPAZIONI ESTERE

2/3

LA REGOLA GENERALE




ARTICOLO 68 COMMA 6 DEL TUIR

NEL CASO DI ACQUISTO PER
SUCCESSIONE SI ASSUME COME
COSTO IL VALORE DEFINITO O, IN
MANCANZA, QUELLO DICHIARATO AI
FINI DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE
NONCHE', PER I TITOLI ESENTI DA
TALE IMPOSTA IL VALORE NORMALE
ALLA DATA DI APERTURA DELLA
SUCCESSIONE

COSTO FISCALE E PARTECIPAZIONI ESTERE

3/3

PARERE DELL'AGENZIA



I TITOLI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DALL'IMPOSTA PER CARENZA DEL REQUISITO TERRITORIALE (COME I TITOLI ESTERI). NON SONO "ESENTI"

PERTANTO "SI DEVE ASSUMERE COME "COSTO" IL "COSTO SOSTENUTO" DAL DE CUIUS. CIÒ IN QUANTO IL MANCATO ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI FA VENIR MENO IL PRESUPPOSTO PER CONSENTIRE UNA "RIVALUTAZIONE" DELLA PARTECIPAZIONE EREDITATA."

COSTO FISCALE PER I TITOLI ESENTI IN SUCCESSIONE

COME SI UTILIZZA
INTERPELLO 441 DEL
2019



LA REGOLA CHE PREVEDE CHE, IN PRESENZA DI TRASFERIMENTI MORTIS CAUSA, L'EREDE ASSUMA COME COSTO FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE IL VALORE DICHIARATO PER L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI VALE SOLO PER LE PLUSVALENZE (CAPITAL GAIN)


NEL CASO DI REDDITO DI CAPITALE (ARTICOLO 47 COMMA 7 DEL TUIR) AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DEL REDDITO DA RECESSO IL COSTO FISCALE DA SOTTRARRE ALLE SOMME RICEVUTE E' QUELLO A SUO TEMPO PAGATO DAL DE CUIUS

Caso 3: i conferimenti di partecipazioni estere, la neutralità fiscale e l'elusione

APPLICABILITA' DELL'ARTICOLO 175 DEL TUIR

E' APPLICABILE NEL
CASO DI QUOTE
ESTERE

NETRALITA' INDOTTA




IL REQUISITO DELLA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA (AI SENSI, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ARTT. 5 E 73 TUIR, IN RELAZIONE ALLA NATURA GIURIDICA DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE DI CONFERIMENTO) È RICHiesto SOLTANTO PER I SOGGETTI CHE PONGONO IN ESSERE L'OPERAZIONE, A NULLA RILEVANDO LA RESIDENZA DELLA SOCIETÀ LE CUI PARTECIPAZIONI SONO OGGETTO DEL CONFERIMENTO (CIRCOLARE 57/E DEL 2008).

APPLICABILITA' DELL'ARTICOLO 177 DEL TUIR

NON E' APPLICABILE
NEL CASO DI QUOTE
ESTERE

NEUTRALITA' INDOTTA




LA RISOLUZIONE 4 APRILE 2017, N. 43/E HA OSSERVATO CHE SIA LA SOCIETÀ CONFERITARIA CHE LA SOCIETÀ CONFERITA DEVONO ESSERE SOGGETTI INDICATI DALLA LETT. A) DELL'ART. 73 TUIR, OVVERO SOCIETÀ DI CAPITALI RESIDENTI IN ITALIA.

IL REGIME DEL "REALIZZO CONTROLLATO" NON PUÒ DUNQUE APPLICARSI IN CASO DI CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SE LA SOCIETÀ CONFERITARIA O LA SOCIETÀ CONFERITA SONO SOGGETTI NON RESIDENTI.

APPLICABILITA' DELL'ARTICOLO 178 DEL TUIR

E' APPLICABILE NEL CASO DI QUOTE ESTERE CON I REQUISITI DELLA DIRETTIVA

NEUTRALITA' FISCALE



NELL'OPERAZIONE DI SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI COMUNITARIE, LA NEUTRALITÀ FISCALE PRESCINDE DAL COMPORTAMENTO CONTABILE ADOTTATO DAI SOGGETTI COINVOLTI.

“LA CONTINUITÀ DEI VALORI CONTABILI, PER QUANTO POSSA RENDERE PIÙ AGEVOLI EVENTUALI CONTROLLI, NON È CONDIZIONE INDISPENSABILE PER CONSERVARE LA POSSIBILITÀ DI ASSOGGETTARE A TASSAZIONE LE PLUSVALENZE AL MOMENTO DELL'EFFETTIVO REALIZZO” (RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 25 LUGLIO 2003, N. 159/E).

Un recente interpello anti-abuso

INTERPELLO 830 DEL
2021



CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 177 E 178 DEL
TUIR E SUCCESSIVA SCISSIONE
ASIMMETRICA

NON E' ABUSO
DEL DIRITTO



L'ALTERNATIVA OPERAZIONE DI
PERMUTA DI PARTECIPAZIONI TRA I
SOCI, PIÙ DIRETTA, NON
CONSENTIREBBE, TUTTAVIA, DI
CONSEGUIRE L'ASSETTO SOCIETARIO
DESIDERATO DAGLI Istanti

ATTENZIONE



NON DEVONO ESSERE PREVISTE
CESSIONI A TERZI DELLE
PARTECIPAZIONI OGGETTO DELLA
RIORGANIZZAZIONE DA PARTE DEI
SOGGETTI COINVOLTI



a Deloitte business

CLA S.t.p. Srl

Corso Italia 13, 20122 Milano – Tel. +39 0286997461

infoclaconsulting@cla.deloitte.it